

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 37 DEL 11 OTTOBRE 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **CONVERSIONE DECRETO OMNIBUS**

La legge 143/2024, di **conversione** del c.d. "Decreto Omnibus" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 09.10.2024. In questa scheda riepiloghiamo le principali novità introdotte.

- **DELEGA UNICA AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

Il provvedimento dell'Agazia delle Entrate contiene le disposizioni attuative e il modello unico di delega agli intermediari per l'accesso ai servizi *on line* resi disponibili dall'Agazia delle entrate e dall'Agazia delle entrate-Riscossione. Il riepilogo in questa scheda.

- **MISURE 4.0 E 5.0: RIEPILOGO DIFFERENZE**

Le misure agevolative cd. 4.0 e 5.0 pur essendo diverse, presentano molte analogie. In generale, la misura 4.0 è il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Diversamente, la cd. Misura 5.0 consiste in un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" riepiloghiamo brevemente la disciplina e analizziamo le principali differenze tra queste due misure

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 11.10.2024 AL 25.10.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

### Patente sicurezza cantieri: regole e faq

Dal 1° ottobre 2024 è in vigore l'obbligo della patente per i cantieri edili. L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3 ottobre la [piattaforma per le domande telematiche per il rilascio della patente](#). Resta possibile anche inviare una PEC di autocertificazione come da modello allegato [alla circolare 4 2024](#), che sarà valida però solo fino al 1 novembre, mentre nel frattempo va inviata la domanda telematica.

L'ispettorato ha messo anche a disposizione un indirizzo mail per le richieste di chiarimenti: [patenteACrediti\\_FAQ@ispettorato.gov.it](mailto:patenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it).

Il 7 ottobre 2024 sono state [pubblicate le prime risposte](#) con chiarimenti ad esempio in tema di nomina del RSPP e redazione del DVR per ogni unità produttiva e ogni datore di lavoro.

### Formazione per l'accesso ai CDA: opportunità per le professioniste

E' stata presentata alla Camera una indagine che evidenzia il **grave divario nella presenza di donne nei CDA** delle 225mila società di capitali italiane con oltre 1 milione di euro di fatturato. Per cercare di migliorare questa situazione è nato tre anni fa il progetto Women on Board (WOB), promosso da Manageritalia, Federmanager, AIDP, Hub del Territorio e la Fondazione Hub del Territorio ER Emilia-Romagna. Si tratta di un percorso formativo gratuito, che offre alle donne l'opportunità di acquisire competenze per assumere ruoli di governance nelle aziende. E' rivolto a iscritti agli enti sopracitato agli ordini dei commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati. Le iscrizioni sono aperte fino all'8 novembre 2024 sul sito <https://www.percorsowomenonboard.it/>. Gli incontri inizieranno a gennaio 2025. I termine del percorso, le partecipanti che supereranno i test finali verranno inserite in una short list online, consultabile da aziende e enti pubblici, alla ricerca di professionisti per i propri organi di governance.

### Autofattura denuncia: l'IVA duplicata deve essere rimborsata

L'articolo 6, comma 8, del DLGS 417/1997 stabilisce l'obbligo, per il cessionario o committente che non riceve una fattura entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, di emettere una autofattura per regolarizzare la sua posizione e contestualmente deve versare all'erario l'IVA dovuta sull'operazione.

La sentenza numero 374/2/24 della Corte di Giustizia di II grado della Liguria, prende in esame il caso di un contribuente che, trovandosi ad avere versato due volte l'imposta, ha richiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso. L'ente lo ha negato asserendo l'insussistenza della duplicazione, che si configurerebbe solo in caso di doppio versamento dell'IVA da parte del medesimo soggetto. La Corte ha bocciato la tesi dell'agenzia riconoscendo che la duplicazione dell'imposta non deve essere verificata in relazione al soggetto versante, ma all'operazione per cui l'IVA è stata versata.



## Esonero contributivo parità di genere: domande da correggere entro il 15 ottobre

I datori di lavoro che hanno commesso errori nella compilazione della domanda di esonero contributivo legato al possesso della certificazione di parità 2023 (legge 162/2021) possono rettificare i dati. Per farlo, devono:

- ◆ rinunciare alla domanda presentata erroneamente e
- ◆ inviargli una nuova con le informazioni corrette
- ◆ entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Se la domanda non viene corretta entro questa data, verrà comunque elaborata, ma il beneficio sarà ridotto in base all'errore presente. E' la novità comunicata dall'INPS nel [messaggio 2844 pubblicato il 13 agosto 2024](#).

## Tassazione pensione italiana in Svizzera

La Commissione tributaria di Roma nella sentenza n. 9022/33/2024 ha affrontato la questione della tassazione in Italia della pensione percepita da un cittadino italiano residente in Svizzera, affermando che l'erogazione da parte di un ente pubblico italiano determina l'assoggettamento alla normativa fiscale italiana. In particolare, le pensioni sono considerate redditi di lavoro dipendente, e come tali soggette a tassazione IRPEF. Se tali redditi sono erogati dallo Stato italiano o da soggetti residenti in Italia, devono essere tassati in Italia anche se il beneficiario è un non residente.

## Assegno inclusione e tirocini sociali: comunicazione a carico dell'azienda

In una nota del 3 ottobre 2024 il Ministero del lavoro ha precisato le modalità di comunicazione relativa alla partecipazione a **tirocini di inclusione sociale** da parte di beneficiari dell'assegno di inclusione ADI. Si chiarisce in particolare che:

- ◆ i beneficiari dei Tis non devono presentare il modello ADI-Com esteso all'Inps, obbligo invece previsto per i tirocini formativi e di orientamento (art. 3, comma 7, del D.L. n. 48/2023)
- ◆ E' a carico delle aziende ospitanti la comunicazione obbligatoria d'instaurazione dei rapporti di lavoro (CO) specificando la categoria "09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari".

In caso di errori può derivare la sospensione dei contributi economici dell'Adl ai beneficiari

## Aiuti alle imprese per la moria del Kiwi: le regole

Nel decreto ministeriale pubblicato il 3 ottobre 2024 il Ministero dell'agricoltura ha disciplinato gli **aiuti per le imprese di produzione del Kiwi per la moria 2023** previsti dal DL Agricoltura (convertito in [Legge 101/2024](#)). Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno 2023, periodo in cui sono state registrate le perdite alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia.

Il regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della moria del kiwi e da moria delle piante di actinidia, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione.

## Riacquisto usufrutto: non spetta l'agevolazione prima casa

Con Risposta a interpello n 192 del 4 ottobre si chiariscono dettagli su Agevolazione "prima casa" – e riacquisto diritto di usufrutto. L'Istante aveva acquistato un immobile fruendo dell'agevolazione



c.d. "prima casa" ma prima del decorso del termine di cinque anni l'immobile è stato ceduto. Entro un anno l'istante intende «rilevare, con atto notarile, l'usufrutto totale a titolo oneroso di una abitazione, sita in un comune diverso, da destinare a propria residenza e abitazione principale con piena disponibilità dell'immobile» e chiede se può utilizzare nuovamente l'agevolazione". L'Agenzia richiama la Corte di cassazione, ordinanza n. 11221, che afferma che «la norma non estende espressamente il suo ambito di applicazione anche agli acquisti di diritti reali di godimento sul bene, limitandosi a richiedere l'acquisto di un immobile da destinarsi ad abitazione principale».

### **Diritti d'autore e imponibilità IVA: condizioni**

Con la Ordinanza n 15916/2024 la Cassazione ha chiarito che i compensi per i diritti discografici sono soggetti ad IVA, ove venga in rilievo la cessione di diritti (o beni similari) d'autore verso corrispettivo e, dunque, una prestazione di servizi che, in quanto tale, è operazione imponibile.

Restano fuori campo IVA le cessioni relative ai diritti d'autore in senso stretto operate dall'autore (o dai suoi eredi), tranne che riguardino disegni, opere di architettura o dell'arte cinematografica.

### **Sgravio contributivo agricoltori under 40: ricalcolo INPS**

L'Inps, con il messaggio 3338/2024, ha annunciato che sta procedendo d'ufficio al ricalcolo dello sgravio contributivo spettante agli agricoltori under 40 iscritti per la prima volta alla previdenza agricola tra il 2020 e il 2022 (Legge 160 2019).

Infatti, inizialmente l'Inps aveva applicato lo sgravio contributivo basandosi su un'interpretazione che lo limitava a due anni civili. Questo significava che, se l'attività agricola avesse iniziato a metà anno, lo sgravio sarebbe stato concesso solo per i mesi rimanenti dell'anno di avvio e per quelli del successivo. Ora l'istituto ha stabilito che l'esonero sarà applicabile per l'intero periodo di 24 mesi dalla data di iscrizione del giovane agricoltore. Le risultanze saranno visualizzabili nel "Cassetto del contribuente". Gli agricoltori potranno poi presentare istanza di compensazione per il credito derivante, utilizzando le modalità abituali.

Concludiamo informando che Invitalia, gestore del contributo MASAF "Giovani diplomati" per l'apprendistato nell'enogastronomia e ospitalità alberghiera, ha riaperto i termini per le domande, da presentare entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all'[area riservata](#)



## CONVERSIONE DECRETO OMNIBUS

La [Legge 143/2024](#), di **conversione** del c.d. “[Decreto Omnibus](#)” (D.L. 113/2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 08.10.2024 ed **entrato in vigore** il successivo **09.10.2024**, ha riconfermato le diverse **disposizioni** negli ambiti di interesse su cui era intervenuto il decreto – **tributario**, anche relativamente ad alcune **scadenze** che sono state **prorogate**, economico in generale ed in favore degli enti territoriali – aggiungendo poi talune **nuove norme**.

In questa scheda riepiloghiamo le principali novità.

CONVERSIONE DECRETO OMNIBUS							
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA</b>  Art. 1	<p>Si incrementa<sup>1</sup> lo <b>stanziamento</b> per il <b>credito d'imposta investimenti</b> nella <b>ZES unica</b><sup>2</sup>, e si stabilisce che, a <b>pena di decadenza</b> dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato l'apposita <b>comunicazione</b> (entro il 12.07.2024) devono inviare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>dal 18.11.2024 al 02.12.2024</b>;</li><li>◆ una <b>comunicazione integrativa</b> attestante l'avvenuta <b>realizzazione</b>, <b>entro</b> il termine del <b>15.11.2024</b>, degli <b>investimenti indicati</b> nella comunicazione a suo tempo presentata</li></ul> <p>Tale comunicazione integrativa, a <b>pena dello scarto</b> della stessa:</p> <table border="1"><tbody><tr><td><b>1</b></td><td>Reca l'indicazione dell'<b>ammontare</b> del <b>credito di imposta maturato</b> in relazione agli <b>investimenti effettivamente realizzati</b> e delle relative fatture elettroniche</td></tr><tr><td><b>2</b></td><td>è corredata dagli <b>estremi</b> della <b>certificazione</b> prevista dalla legge<sup>3</sup></td></tr><tr><td><b>3</b></td><td>deve indicare un <b>ammontare</b> di <b>investimenti effettivamente realizzati non superiore</b> a quello riportato nella <b>comunicazione inviata</b></td></tr></tbody></table> <p>Con <a href="#">provvedimento n. 350036 del 09.09.2024</a>, sono stati approvati il <b>modello</b> di <b>comunicazione integrativa</b> e le relative <b>istruzioni</b>, definendo altresì le relative <b>modalità di trasmissione telematica</b>.</p> <p>In merito all'istituzione del <b>Registro</b> delle <b>tecnologie</b> per il <b>fotovoltaico</b><sup>4</sup>, tenuto da <b>ENEA</b>, volto a <b>catalogare</b> gli <b>impianti fotovoltaici</b> e le <b>celle</b> ai fini del <b>credito di imposta transizione 5.0</b>, viene chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ sia gli <b>impianti fotovoltaici</b>,</li><li>◆ che le relative <b>celle</b>,</li></ul> <p>devono essere <b>prodotte</b> negli <b>Stati membri dell'UE</b> (non solo gli impianti fotovoltaici, come previsto dalla disposizione vigente).</p>	<b>1</b>	Reca l'indicazione dell' <b>ammontare</b> del <b>credito di imposta maturato</b> in relazione agli <b>investimenti effettivamente realizzati</b> e delle relative fatture elettroniche	<b>2</b>	è corredata dagli <b>estremi</b> della <b>certificazione</b> prevista dalla legge <sup>3</sup>	<b>3</b>	deve indicare un <b>ammontare</b> di <b>investimenti effettivamente realizzati non superiore</b> a quello riportato nella <b>comunicazione inviata</b>
<b>1</b>	Reca l'indicazione dell' <b>ammontare</b> del <b>credito di imposta maturato</b> in relazione agli <b>investimenti effettivamente realizzati</b> e delle relative fatture elettroniche						
<b>2</b>	è corredata dagli <b>estremi</b> della <b>certificazione</b> prevista dalla legge <sup>3</sup>						
<b>3</b>	deve indicare un <b>ammontare</b> di <b>investimenti effettivamente realizzati non superiore</b> a quello riportato nella <b>comunicazione inviata</b>						
<b>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I</b>	Si <b>innalza</b> da 100.000 a <b>200.00 euro</b> l'importo previsto per l'applicazione dell' <b>imposta sostitutiva</b> sui <b>redditi prodotti</b> all'estero realizzati dai c.d. “ <b>neo-</b>						

<sup>1</sup> nella misura di 1,6 miliardi.

<sup>2</sup> di cui all'art. 16, comma 1 del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2023.

<sup>3</sup> in particolare dall'art. 7, comma 14 del predetto decreto ministeriale.

<sup>4</sup> lettera b) dell'art. 12, comma 1 del D.L. 181/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2024.




<p><b>NEO-DOMICILIATI</b></p> <p>Art. 2</p>	<p><b>domiciliati</b>", ossia le <b>persone fisiche</b> che <b>trasferiscono</b> la <b>propria residenza fiscale in Italia</b><sup>5</sup>.</p> <p>Tale disposizione si applica ai <b>soggetti</b> che hanno <b>trasferito</b> nel territorio dello <b>Stato</b> la <b>residenza</b><sup>6</sup> <b>successivamente</b> al <b>10.08.2024</b><sup>7</sup>.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #D9E1F2;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUIVA A 200.000 EURO</b></p> </div> <div style="margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #D9E1F2;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Soggetti che hanno trasferito la residenza successivamente al 10.08.2024</p> </div> </div>						
<p><b>INDENNITÀ UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI – “BONUS NATALE”</b></p> <p>Art. 2-bis</p>	<p>La norma riconosce per l'<b>anno 2024</b> un'<b>indennità</b> di importo pari a <b>100 euro</b> in favore dei <b>lavoratori dipendenti</b> per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annui;</b></li> <li>◆ lavoratore con a <b>carico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ un <b>coniuge</b>, e</li> <li>✓ <b>almeno un figlio</b>,</li> </ul>                     oppure <b>solo il figlio</b> a carico in caso di <b>famiglie monogenitoriali</b>;</li> <li>◆ <b>IRPEF</b> calcolata sul reddito di <b>lavoro dipendente superiore</b> alla <b>detrazione IRPEF</b> spettante in relazione alla medesima <b>tipologia di lavoro</b>.</li> </ul> <p>Viene inoltre previsto che:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: top;"><b>1)</b></td> <td>l'indennità <b>non concorre</b> alla <b>formazione</b> del <b>reddito complessivo</b> del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"><b>2)</b></td> <td>ai fini della <b>determinazione</b> del <b>reddito complessivo</b> <b>rileva</b> anche la <b>quota</b> dei <b>redditi agevolati</b> indicati e il medesimo reddito è assunto al <b>netto</b> del <b>reddito</b> dell'unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> e di quello delle relative <b>perfinenze</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"><b>3)</b></td> <td> <p>i <b>sostituti d'imposta</b> <b>riconoscono</b> l'<b>indennità unitamente</b> alla <b> tredicesima mensilità</b> <b>su richiesta del lavoratore</b>, che <b>attesta</b> per iscritto di <b>avervi diritto</b> indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e <b>verificano</b> in sede di <b>conguaglio</b> la <b>spettanza</b> della stessa.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div> <p>Qualora in <b>tale sede</b> l'<b>indennità</b> si riveli <b>non spettante</b>, i medesimi <b>sostituti d'imposta</b> provvedono al <b>recupero</b> del <b>relativo importo</b>.</p> <p>I sostituti d'imposta <b>compensano</b> il <b>credito maturato</b> mediante compensazione, a partire dal <b>giorno successivo</b> all'<b>erogazione</b> in <b>busta paga</b> dell'<b>indennità</b></p> </div> </div> <p>l'indennità è <b>rideterminata</b> nella <b>dichiarazione</b> dei <b>redditi</b> presentata dal contribuente, ed è <b>riconosciuta</b> anche qualora <b>non</b> sia stata <b>erogata</b> dal</p> </td> </tr> </table>	<b>1)</b>	l'indennità <b>non concorre</b> alla <b>formazione</b> del <b>reddito complessivo</b> del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro	<b>2)</b>	ai fini della <b>determinazione</b> del <b>reddito complessivo</b> <b>rileva</b> anche la <b>quota</b> dei <b>redditi agevolati</b> indicati e il medesimo reddito è assunto al <b>netto</b> del <b>reddito</b> dell'unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> e di quello delle relative <b>perfinenze</b>	<b>3)</b>	<p>i <b>sostituti d'imposta</b> <b>riconoscono</b> l'<b>indennità unitamente</b> alla <b> tredicesima mensilità</b> <b>su richiesta del lavoratore</b>, che <b>attesta</b> per iscritto di <b>avervi diritto</b> indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e <b>verificano</b> in sede di <b>conguaglio</b> la <b>spettanza</b> della stessa.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div> <p>Qualora in <b>tale sede</b> l'<b>indennità</b> si riveli <b>non spettante</b>, i medesimi <b>sostituti d'imposta</b> provvedono al <b>recupero</b> del <b>relativo importo</b>.</p> <p>I sostituti d'imposta <b>compensano</b> il <b>credito maturato</b> mediante compensazione, a partire dal <b>giorno successivo</b> all'<b>erogazione</b> in <b>busta paga</b> dell'<b>indennità</b></p> </div> </div> <p>l'indennità è <b>rideterminata</b> nella <b>dichiarazione</b> dei <b>redditi</b> presentata dal contribuente, ed è <b>riconosciuta</b> anche qualora <b>non</b> sia stata <b>erogata</b> dal</p>
<b>1)</b>	l'indennità <b>non concorre</b> alla <b>formazione</b> del <b>reddito complessivo</b> del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro						
<b>2)</b>	ai fini della <b>determinazione</b> del <b>reddito complessivo</b> <b>rileva</b> anche la <b>quota</b> dei <b>redditi agevolati</b> indicati e il medesimo reddito è assunto al <b>netto</b> del <b>reddito</b> dell'unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> e di quello delle relative <b>perfinenze</b>						
<b>3)</b>	<p>i <b>sostituti d'imposta</b> <b>riconoscono</b> l'<b>indennità unitamente</b> alla <b> tredicesima mensilità</b> <b>su richiesta del lavoratore</b>, che <b>attesta</b> per iscritto di <b>avervi diritto</b> indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e <b>verificano</b> in sede di <b>conguaglio</b> la <b>spettanza</b> della stessa.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-bottom: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;"></div> <div> <p>Qualora in <b>tale sede</b> l'<b>indennità</b> si riveli <b>non spettante</b>, i medesimi <b>sostituti d'imposta</b> provvedono al <b>recupero</b> del <b>relativo importo</b>.</p> <p>I sostituti d'imposta <b>compensano</b> il <b>credito maturato</b> mediante compensazione, a partire dal <b>giorno successivo</b> all'<b>erogazione</b> in <b>busta paga</b> dell'<b>indennità</b></p> </div> </div> <p>l'indennità è <b>rideterminata</b> nella <b>dichiarazione</b> dei <b>redditi</b> presentata dal contribuente, ed è <b>riconosciuta</b> anche qualora <b>non</b> sia stata <b>erogata</b> dal</p>						

<sup>5</sup> ex art. 24-bis del Tuir.

<sup>6</sup> ai fini dell'art. 43 del codice civile.

<sup>7</sup> data di entrata in vigore del presente decreto.





	<p>4) <b>sostituto d'imposta</b>, ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta.</p> <p>L'<b>indennità risultante</b> dalla <b>dichiarazione</b> dei <b>redditi</b> è computata nella <b>determinazione</b> del <b>saldo</b> dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'<b>indennità erogata</b> dal sostituto d'imposta risulti <b>non spettante</b> o spettante in <b>misura inferiore</b>, il relativo importo è <b>restituito in sede di dichiarazione</b></p>
<p><b>TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER I SOGGETTI CHE NON ADERISCONO AL CPB O CHE DECADONO</b></p> <p>Art. 2-ter</p>	<p>La norma <b>riduce</b> della <b>metà</b> le <b>soglie</b> previste per l'applicazione delle <b>sanzioni accessorie</b><sup>8</sup> nei casi in cui venga <b>irrogata</b> una <b>sanzione amministrativa</b> per <b>violazioni</b> riferibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai <b>periodi d'imposta</b>, e</li> <li>◆ ai <b>tributi</b>,</li> </ul> <p><b>oggetto</b> della <b>proposta di concordato preventivo</b> biennale <b>non accolta</b> dal contribuente.</p> <p><b>Stessa cosa</b> vale poi in relazione alle <b>violazioni</b> riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta qualora si tratti di <b>contribuenti decaduti</b> dall'<b>accordo di CPB</b> per <b>inosservanza</b> degli <b>obblighi previsti</b> dalle norme che lo disciplinano.</p> <p> Le disposizioni in esame si applicano <b>anche</b> nei confronti dei <b>contribuenti</b> che, per i <b>periodi d'imposta dal 2018 al 2022</b>, non si siano avvalsi del regime di "<b>ravvedimento speciale</b>" di cui al successivo paragrafo.</p>
<p><b>SANATORIA ANNUALITÀ 2018-2022 PER GLI ADERENTI AL CPB</b></p> <p>Art. 2-quater</p>	<p>Viene introdotto uno specifico <b>regime opzionale di ravvedimento</b>, che consiste nel versamento di un'<b>imposta sostitutiva</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle <b>imposte sui redditi</b> (e relative addizionali), nonché</li> <li>◆ dell'<b>IRAP</b>,</li> </ul> <p>in favore dei <b>soggetti</b> che hanno <b>applicato</b> gli <b>ISA</b> e che <b>aderiscono</b>, entro il 31.10.2024, al <b>concordato preventivo biennale</b>.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p> <p>Art. 3</p>	<p>Ai fini <b>IVA</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fino al 31.12.2024</b> possono essere considerate <b>fuori campo IVA</b><sup>9</sup> <b>prestazioni</b> previste <b>rese</b> dalle <b>ASD</b> e <b>SSD</b> nei <b>confronti</b> dei <b>soggetti individuati</b> dalla norma;</li> <li>◆ a partire <b>dal 01.01.2025</b> verrà <b>meno</b> la previsione del "<b>fuori campo IVA</b>", e le <b>prestazioni</b> rese da tali soggetti saranno <b>esenti</b> da imposta a <b>condizione</b> che gli <b>statuti</b> prevedano che <b>non</b> siano <b>distribuibili utili</b>.</li> </ul>
<p><b>CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN</b></p>	<p>Si estende il "<b>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</b>"<sup>10</sup> agli <b>investimenti effettuati nel periodo 10.08.2024 – 15.11.2024</b></p>

<sup>8</sup> si veda l'art. 21 del D.Lgs 472/1997, che riporta le casistiche previste dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 471/1997.

<sup>9</sup> ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972

<sup>10</sup> di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto".



<p><b>FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTIC HE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p> <p>Art. 4</p>	<p>da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali <b>in campagne pubblicitarie</b>, incluse sponsorizzazioni, <b>nei confronti di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>leghe</b> che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;</li> <li>◆ <b>società sportive professionistiche;</b></li> <li>◆ <b>SSD e ASD</b> iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.</li> </ul> <p>L'<b>investimento</b> in campagne pubblicitarie <b>non</b> deve essere <b>inferiore a euro 10.000</b> e va rivolto ai predetti soggetti che rispettano determinati limiti dimensionali.</p> <p> Sono <b>escluse</b> dalla disposizione di cui trattasi gli <b>investimenti</b> in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di <b>soggetti</b> che aderiscono al <b>regime previsto</b> dalla <b>Legge 398/1991</b>.</p> <p>Il <b>credito</b> d'imposta è <b>utilizzabile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>esclusivamente</b> in <b>compensazione</b> c.d. "<b>orizzontale</b>"<sup>11</sup>;</li> <li>◆ previa <b>istanza</b> diretta al <b>Dipartimento dello sport</b> della Presidenza del Consiglio dei ministri.</li> </ul> <p>Le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti dei <b>regolamenti "de minimis"</b><sup>12</sup>.</p> <p> L'incentivo spetta a <b>condizione</b> che i <b>pagamenti</b> siano <b>effettuati</b> con <b>versamento bancario</b> o <b>postale</b> ovvero mediante altri <b>sistemi di pagamento tracciabili</b><sup>13</sup>.</p>				
<p><b>MODIFICHE IN MATERIA DI IVA</b></p> <p>Art. 5</p>	<p>Viene precisato il <b>regime IVA</b> applicabile all'<b>erogazione</b> di <b>corsi</b> relativi all'<b>attività sportiva invernale</b><sup>14</sup>, prevedendo l'applicazione dell'<b>aliquota IVA</b> ridotta del <b>5%</b><sup>15</sup> (sempreché le <b>prestazioni non</b> siano già <b>esenti</b> da IVA).</p> <p>La disposizione pone specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="448 1444 1449 1780"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>a</b></td> <td>sotto il profilo <b>oggettivo</b>, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>b</b></td> <td>sotto il profilo <b>soggettivo</b>, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci</td> </tr> </table>	<b>a</b>	sotto il profilo <b>oggettivo</b> , la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera	<b>b</b>	sotto il profilo <b>soggettivo</b> , l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci
<b>a</b>	sotto il profilo <b>oggettivo</b> , la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali <b>lo sci, lo snowboard, lo slittino</b> eccetera				
<b>b</b>	sotto il profilo <b>soggettivo</b> , l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i <b>corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi</b> regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci				

<sup>11</sup> ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

<sup>12</sup> ossia il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, il regolamento n. 1408/2013 del 18.12.2013 per il settore agricolo e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27.06.2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura.

<sup>13</sup> previsti dall'art. 23 del D.Lgs 241/1997.

<sup>14</sup> inserendo nella Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, il numero 1-septies.

<sup>15</sup> disposizione in linea con quanto previsto dal n. 13) dell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva (UE) n. 542 del 22.04.2022, in base al quale possono essere assoggettati all'aliquota ridotta non inferiore al 5% anche i corsi di attività sportiva o fisica.





	<p>Viene prevista l'<b>applicazione</b> dell'<b>aliquota IVA del 5%</b> alle <b>cessioni di cavalli</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ destinati a <b>finalità diverse</b> da quelle <b>alimentari</b>;</li> <li>◆ che hanno luogo <b>entro 18 mesi</b> dalla <b>nascita</b> dei <b>puledri</b> stessi</li> </ul>																																						
<p><b>TASSAZIONE DEI REDDITI DI TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI FRONTALIERI</b></p> <p>Art. 6</p>	<p>Si istituisce l'opzione per un <b>regime di imposizione sostitutiva</b> dell'<b>IRPEF</b> e delle relative <b>addizionali</b>, applicabile a partire <b>dal periodo d'imposta 2024</b>, per i <b>redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera</b> dai <b>lavoratori frontalieri</b> residenti nei <b>Comuni</b> di cui all'allegato 1 al Decreto<sup>16</sup>, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="448 539 1449 1883"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">LOMBARDIA</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">PROVINCIA</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Bergamo</b></td> <td>Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Brescia</b></td> <td>Ponte di Legno</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Lecco</b></td> <td>Bulciago, Molteno</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Monza e Brianza</b></td> <td>Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Sondrio</b></td> <td>Andalo Valtellino, Bema</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Varese</b></td> <td>Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">PIEMONTE</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">PROVINCIA</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">COMUNE</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Verbano-Cusio-Ossola</b></td> <td>Stresa</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Vercelli</b></td> <td>Alagna, Valsesia, Alto Semenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">TRENTINO ALTO ADIGE</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">PROVINCIA</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">COMUNE</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Bolzano</b></td> <td>Martello</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Trento</b></td> <td>Peio, Rabbi</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">VALLE D'AOSTA</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">PROVINCIA</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">COMUNE</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Aosta</b></td> <td>Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-</td> </tr> </tbody> </table>	LOMBARDIA		PROVINCIA	COMUNE	<b>Bergamo</b>	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve	<b>Brescia</b>	Ponte di Legno	<b>Lecco</b>	Bulciago, Molteno	<b>Monza e Brianza</b>	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano	<b>Sondrio</b>	Andalo Valtellino, Bema	<b>Varese</b>	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate	PIEMONTE		PROVINCIA	COMUNE	<b>Verbano-Cusio-Ossola</b>	Stresa	<b>Vercelli</b>	Alagna, Valsesia, Alto Semenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa	TRENTINO ALTO ADIGE		PROVINCIA	COMUNE	<b>Bolzano</b>	Martello	<b>Trento</b>	Peio, Rabbi	VALLE D'AOSTA		PROVINCIA	COMUNE	<b>Aosta</b>	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-
LOMBARDIA																																							
PROVINCIA	COMUNE																																						
<b>Bergamo</b>	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve																																						
<b>Brescia</b>	Ponte di Legno																																						
<b>Lecco</b>	Bulciago, Molteno																																						
<b>Monza e Brianza</b>	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano																																						
<b>Sondrio</b>	Andalo Valtellino, Bema																																						
<b>Varese</b>	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate																																						
PIEMONTE																																							
PROVINCIA	COMUNE																																						
<b>Verbano-Cusio-Ossola</b>	Stresa																																						
<b>Vercelli</b>	Alagna, Valsesia, Alto Semenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa																																						
TRENTINO ALTO ADIGE																																							
PROVINCIA	COMUNE																																						
<b>Bolzano</b>	Martello																																						
<b>Trento</b>	Peio, Rabbi																																						
VALLE D'AOSTA																																							
PROVINCIA	COMUNE																																						
<b>Aosta</b>	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-																																						

<sup>16</sup> ossia i Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22.12.2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 03.10.1974.



Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

In particolare, si prevede che i **lavoratori dipendenti** residenti nei **Comuni** di cui sopra possano **optare** per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali – pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera, nella misura dell'80% – sugli stessi redditi.

L'opzione è esercitabile se sussistono le seguenti condizioni:

<b>1</b>	il <b>lavoratore</b> si qualifica come <b>frontaliere</b> <sup>17</sup>
<b>2</b>	il <b>lavoratore</b> , alla data del 17.07.2023 <sup>18</sup> svolgeva, oppure tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un' <b>attività di lavoro dipendente</b> in Svizzera nei <b>cantoni</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dei Grigioni,</li> <li>◆ del Ticino, e</li> <li>◆ del Vallese,</li> </ul> per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera
<b>3</b>	i <b>redditi</b> sono <b>assoggettati</b> a <b>tassazione in Svizzera</b> secondo i <b>criteri</b> di <b>imposizione</b> concorrente <sup>19</sup>



Si prevede poi che, in **deroga** a quanto previsto dal **Tuir**<sup>20</sup>, qualora il lavoratore opti per l'imposizione sostitutiva, le **imposte pagate in Svizzera non siano ammesse in detrazione**.

L'opzione per l'imposizione sostitutiva va **esercitata** nella **dichiarazione dei redditi** ed il **versamento** dell'imposta **sostitutiva** è effettuato entro il **termine** per il **versamento** a saldo delle **imposte sui redditi**.

Da notare il **caso particolare** dei lavoratori **frontalieri residenti** nei Comuni delle **province** di **Brescia** e di **Sondrio**:

PROVINCIA	COMUNE
<b>Brescia</b>	Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Zezza d'Oglio, Vione
	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone,


<sup>17</sup> ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23.12.2020.

<sup>18</sup> data di entrata in vigore del predetto Accordo tra l'Italia e la Svizzera.

<sup>19</sup> indicati nell'art. 3 del citato Accordo.

<sup>20</sup> art. 11, comma 4.



	<p style="text-align: center;"><b>Sondrio</b></p> <p>Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo</p> <p>Per i lavoratori residenti in tali Comuni, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al 17.07.2023 svolgevano, oppure</li> <li>◆ tra il 31.12.2018 e la predetta data avevano svolto,</li> </ul> <p>un'<b>attività di lavoro dipendente</b> in <b>Svizzera</b> nel <b>cantone dei Grigioni</b> per un <b>datore di lavoro residente</b> in <b>Svizzera</b>, rientrano nel regime transitorio di cui all'art. 9 dell'Accordo del 23.12.2020 e quindi sono assoggettati ad <b>imposizione esclusiva in Svizzera</b>.</p> <p>Al contrario, per i <b>lavoratori</b> che, nel medesimo periodo temporale, svolgevano o avevano svolto un'attività di lavoro dipendente nei <b>cantoni del Ticino e del Vallese</b>, si prevede la possibilità di <b>optare</b> per l'<b>imposta sostitutiva</b> di cui sopra.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO</b></p> <p>Art. 7, commi 1 e 2</p>	<p>Il <b>termine di versamento della prima rata</b> delle <b>imposte</b> dovute per la cd. <b>Rottamazione di magazzino è differito al 30.09.2024</b> per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29.09.2024.</p> <p> Se a causa della proroga il <b>termine di versamento</b> della <b>prima rata scade successivamente</b> a quello previsto per il versamento della <b>seconda rata</b>, quest'ultimo termine è <b>differito anch'esso al 30.09.2024</b>.</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 20px;"> <b>VERSAMENTO PRIMA RATA ROTTAMAZIONE DI MAGAZZINO</b> </div> <div style="font-size: 2em;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>30.09.2024</b> </div> </div>				
<p style="text-align: center;"><b>PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</b></p> <p>Art. 7 comma 3</p>	<p>Vengono <b>prorogati al 30.11.2024</b> (rispetto alla data inizialmente prevista del 30.06.2024) i <b>termini</b> per:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>a)</b></td> <td>il <b>versamento</b> dell'<b>imposta sostitutiva</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>b)</b></td> <td>la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b></td> </tr> </table> <p>Ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ricordiamo che la norma<sup>21</sup> fa riferimento alla <b>rivalutazione dei valori di acquisto</b> delle <b>partecipazioni negoziate</b> e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, così come dei di <b>terreni edificabili</b> e con destinazione agricola, <b>posseduti alla data del 01.01.2024</b>.</p>	<b>a)</b>	il <b>versamento</b> dell' <b>imposta sostitutiva</b>	<b>b)</b>	la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b>
<b>a)</b>	il <b>versamento</b> dell' <b>imposta sostitutiva</b>				
<b>b)</b>	la <b>redazione</b> della <b>perizia giurata di stima</b>				

<sup>21</sup> prevista dall'art. 1, comma 52 della Legge 213/2023.



	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>30.11.2024</b> 30.06.2024</p> </div> </div>				
<p><b>REGIME DELL'IVA PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA</b></p> <p>Art. 7-sexies</p>	<p>In sede di conversione, in merito all'<b>esenzione IVA</b> di talune <b>prestazioni di chirurgia estetica</b>, è stato disposto che<sup>22</sup>:</p> <p>a) da un lato sono fatti <b>salvi i comportamenti</b> dei <b>contribuenti</b> adottati in relazione alle <b>prestazioni sanitarie</b> di <b>chirurgia estetica</b> effettuate <b>prima del 17.12.2023</b></p> <p>b) in relazione alle medesime prestazioni, <b>non si fa luogo a rimborsi d'imposta</b></p>				
<p><b>MISURE URGENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NEI PAESI ESTERI</b></p> <p>Art. 15</p>	<p>Viene confermata la norma per cui le <b>domande di finanziamento agevolato</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ presentate per il <b>sostegno</b> della <b>presenza di imprese italiane nel continente africano</b> e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane<sup>23</sup>;</li> <li>◆ <b>presentate</b> dalle <b>imprese esportatrici</b> a fronte di <b>programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi</b> da quelli delle <b>Comunità europee</b><sup>24</sup>;</li> </ul> <p>che riguardino il <b>Continente africano trasmesse fino al 31.12.2025</b>, sono <b>esentate</b>, a domanda del richiedente, dalla <b>prestazione della garanzia</b>.</p>				
<p><b>SOSTEGNO AL TURISMO NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPENSORI E DELLE AREE SCIISTICHE DELLA DORSALE APPENNINICA</b></p> <p>Art. 20</p>	<p>Al fine di <b>contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose</b> e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, <b>nei comuni montani degli Appennini</b>, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, <b>un contributo a fondo perduto</b> in favore con le seguenti caratteristiche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td> <p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> <li>◆ agenzie di viaggio;</li> <li>◆ tour operator;</li> <li>◆ gestori di stabilimenti termali;</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA			<p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> <li>◆ agenzie di viaggio;</li> <li>◆ tour operator;</li> <li>◆ gestori di stabilimenti termali;</li> </ul>
CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA					
	<p><b>appartenere a una delle seguenti categorie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;</li> <li>◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali;</li> <li>◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali;</li> <li>◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;</li> <li>◆ agenzie di viaggio;</li> <li>◆ tour operator;</li> <li>◆ gestori di stabilimenti termali;</li> </ul>				

<sup>22</sup> art. 4-quater del D.L. 145/2023, che ha esteso la tipica esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, nel dettaglio a quelle rese alla persona e finalizzate a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute – anche psico-fisica – solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. Inoltre, come disposizione transitoria, l'articolo in esame ha previsto che restasse fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17.12.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 145/2023).

<sup>23</sup> misura di cui all'art. 10, comma 1 del D.L. 89/2024.


<sup>24</sup> di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla Legge 394/1981.





	<b>REQUISITI</b>	◆ imprese turistico-ricettive	
		◆ imprese di ristorazione	
		svolgere la propria attività nei comuni ubicati <b>all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.</b>	
			aver subito nel periodo dal 01.11.2023 al 31.03.2024, <b>una riduzione dei ricavi<sup>25</sup>,</b> non inferiore al <b>30%</b> rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022
	<b>CONTRIBUTO</b>	a fondo perduto	
		erogato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato	
		non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi	
		non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali	
		non concorre alla formazione del valore della produzione netta	
	Con decreto del Ministro del turismo sarà disciplinata la misura.		

<sup>25</sup> di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir,



## DELEGA UNICA AGE-AGER

Il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate](#) contiene le disposizioni attuative e il **modello unico di delega agli intermediari** per l'accesso ai servizi *on line* resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il riepilogo in questa scheda.

DELEGA UNICA AGE-AGER											
<b>PREMESSA</b>	<p>L'art. 21 del D. Lgs 1/2024 ha introdotto la <b>possibilità per i contribuenti di delegare</b>, con un <b>modello unico, gli intermediari</b>, all'utilizzo di uno o più servizi <i>on line</i> disponibili <b>dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione</b>.</p> <p>Il <a href="#">provvedimento</a> 375356 del 2 ottobre 2024, nel dare attuazione alla norma, prevede che i dati relativi al conferimento della delega unica, possano essere comunicati all'Agenzia delle entrate dal contribuente attraverso una specifica funzionalità <i>web</i> resa disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>LINK UTILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><a href="#">Provvedimento</a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><a href="#">Fac-simile</a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><a href="#">Specifiche tecniche</a></td> </tr> </tbody> </table>	LINK UTILI	<a href="#">Provvedimento</a>	<a href="#">Fac-simile</a>	<a href="#">Specifiche tecniche</a>						
LINK UTILI											
<a href="#">Provvedimento</a>											
<a href="#">Fac-simile</a>											
<a href="#">Specifiche tecniche</a>											
<b>DEFINIZIONI</b>	<p>Ai fini del <a href="#">provvedimento</a> si intende per:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>AREA RISERVATA</b></td> <td>una delle aree dei siti <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i> rilasciate dall'Agenzia delle entrate</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>INTERMEDIARIO</b></td> <td>uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni<sup>26</sup> registrati al servizio <i>Entratel</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>CASSETTO FISCALE</b></td> <td>la sezione dell'area riservata del sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare le proprie informazioni fiscali</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>CASSETTO FISCALE DELEGATO</b></td> <td>il servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"><b>SERVIZI ON LINE DELL'AREA RISERVATA DELL'AGENZIA</b></td> <td>l'insieme delle funzionalità rese disponibili nella sezione "EquiPro" attraverso le quali un intermediario può accedere alla consultazione e alla gestione della posizione debitoria dei</td> </tr> </tbody> </table>	<b>AREA RISERVATA</b>	una delle aree dei siti <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i> rilasciate dall'Agenzia delle entrate	<b>INTERMEDIARIO</b>	uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni <sup>26</sup> registrati al servizio <i>Entratel</i>	<b>CASSETTO FISCALE</b>	la sezione dell'area riservata del sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare le proprie informazioni fiscali	<b>CASSETTO FISCALE DELEGATO</b>	il servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega	<b>SERVIZI ON LINE DELL'AREA RISERVATA DELL'AGENZIA</b>	l'insieme delle funzionalità rese disponibili nella sezione "EquiPro" attraverso le quali un intermediario può accedere alla consultazione e alla gestione della posizione debitoria dei
<b>AREA RISERVATA</b>	una delle aree dei siti <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i> rilasciate dall'Agenzia delle entrate										
<b>INTERMEDIARIO</b>	uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni <sup>26</sup> registrati al servizio <i>Entratel</i>										
<b>CASSETTO FISCALE</b>	la sezione dell'area riservata del sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare le proprie informazioni fiscali										
<b>CASSETTO FISCALE DELEGATO</b>	il servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega										
<b>SERVIZI ON LINE DELL'AREA RISERVATA DELL'AGENZIA</b>	l'insieme delle funzionalità rese disponibili nella sezione "EquiPro" attraverso le quali un intermediario può accedere alla consultazione e alla gestione della posizione debitoria dei										

<sup>26</sup> di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998



	<b>DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</b>	soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega								
<b>CONTENUTO DELLA DELEGA</b>	<p>La delega contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>codice fiscale e i dati anagrafici del delegante</b> (contribuente, eventuali rappresentante o erede) e dell'intermediario;</li> <li>◆ i <b>servizi on line oggetto di delega o revoca</b>;</li> <li>◆ la <b>data di conferimento o di revoca</b> della delega.</li> </ul> <p>Le informazioni di cui sopra sono riportate nel <a href="#">fac-simile</a> allegato al <a href="#">provvedimento</a>.</p>									
<b>SERVIZI DELEGABILI</b>	<p>Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il delegante deve individuare puntualmente i servizi che intende delegare.</p> <p>In particolare, è possibile delegare agli intermediari tutti o alcuni dei servizi <i>on line</i> tra quelli di seguito elencati:</p> <table border="1" data-bbox="443 824 1458 1375"> <tr> <td data-bbox="443 824 528 875"><b>A</b></td> <td data-bbox="528 824 1458 875">la <b>consultazione del Cassetto fiscale</b> delegato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 875 528 1234"><b>B</b></td> <td data-bbox="528 875 1458 1234">           uno o più <b>servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici</b>, ovvero:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici</li> <li>◆ consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,</li> <li>◆ registrazione dell'indirizzo telematico,</li> <li>◆ fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche</li> <li>◆ accreditamento e censimento dispositivi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1234 528 1330"><b>C</b></td> <td data-bbox="528 1234 1458 1330"><b>l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1330 528 1375"><b>D</b></td> <td data-bbox="528 1330 1458 1375">i <b>servizi on line</b> dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione</td> </tr> </table>		<b>A</b>	la <b>consultazione del Cassetto fiscale</b> delegato	<b>B</b>	uno o più <b>servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici</b> , ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici</li> <li>◆ consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,</li> <li>◆ registrazione dell'indirizzo telematico,</li> <li>◆ fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche</li> <li>◆ accreditamento e censimento dispositivi</li> </ul>	<b>C</b>	<b>l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale</b>	<b>D</b>	i <b>servizi on line</b> dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
<b>A</b>	la <b>consultazione del Cassetto fiscale</b> delegato									
<b>B</b>	uno o più <b>servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici</b> , ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici</li> <li>◆ consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,</li> <li>◆ registrazione dell'indirizzo telematico,</li> <li>◆ fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche</li> <li>◆ accreditamento e censimento dispositivi</li> </ul>									
<b>C</b>	<b>l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale</b>									
<b>D</b>	i <b>servizi on line</b> dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione									
<b>CONFERIMENTO E DURATA DELLA DELEGA</b>	<p>La delega è <b>conferita ad un massimo di due intermediari</b>. In tale ipotesi, è trasmessa all'Agenzia delle entrate <b>una comunicazione per ciascun intermediario delegato</b>.</p> <p>Qualora i dati relativi al conferimento della delega siano dall'intermediario delegato, quest'ultimo acquisisce la delega</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in formato cartaceo, unitamente alla copia del documento di identità del delegante,</li> <li>b) o in formato elettronico.</li> </ol> <p>Se la delega è conferita dal rappresentante legale<sup>27</sup> o dall'erede del contribuente, l'intermediario deve acquisire anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di rappresentante legale o di erede.</p> <p>Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e agevolare gli intermediari nella gestione delle deleghe, <b>è stabilito un termine</b></p>									



<sup>27</sup> tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore



	<p><b>fisso di scadenza delle stesse (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita).</b></p> <p>Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell'intermediario a tutti i servizi delegati. In quest'ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.</p> <p>Per quanto riguarda le <b>deleghe già attive</b>, queste sono <b>valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.</b></p> <table border="1" data-bbox="443 551 1460 734"> <tr> <td><b>DURATA NUOVA DELEGA</b></td> <td><b>31 dicembre del quarto anno successivo</b> a quello in cui la delega è conferita</td> </tr> <tr> <td><b>DURATA DELEGA PRECEDENTE</b></td> <td><b>giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026</b></td> </tr> </table>	<b>DURATA NUOVA DELEGA</b>	<b>31 dicembre del quarto anno successivo</b> a quello in cui la delega è conferita	<b>DURATA DELEGA PRECEDENTE</b>	<b>giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026</b>				
<b>DURATA NUOVA DELEGA</b>	<b>31 dicembre del quarto anno successivo</b> a quello in cui la delega è conferita								
<b>DURATA DELEGA PRECEDENTE</b>	<b>giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026</b>								
<p><b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E DEI DATI RELATIVI AL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p>Ai fini dell'attivazione, i <b>dati relativi al conferimento della delega</b> sono <b>comunicati all'Agazia delle entrate.</b> Tale comunicazione è</p> <table border="1" data-bbox="443 875 1460 1556"> <tr> <td><b>a</b></td> <td>effettuata direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell'Agazia delle entrate</td> </tr> <tr> <td><b>b</b></td> <td> <p>A) mediante la <b>trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente</b> con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. firma digitale;</li> <li>2. FEA CIE (Firma Elettronica Avanzata con Carta di Identità Elettronica);</li> <li>3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In tal caso, il <i>file</i> è sottoscritto anche con la firma digitale dell'intermediario delegato che, in tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante.</li> </ol> <p>B) mediante l'<b>erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega</b>, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agazia delle entrate. In particolare, il servizio di conferimento è finalizzato a formare la delega come documento informatico che il delegante sottoscrive con FEA.</p> </td> </tr> </table> <p>Qualora il <b>contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA</b> ovvero un soggetto, <b>diverso da persona fisica</b>, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente attraverso una specifica funzionalità web ovvero, dall'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un <i>file xml</i> sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale con la firma digitale.</p> <p>Le deleghe i cui dati sono comunicati con le modalità</p> <table border="1" data-bbox="443 1917 1460 2049"> <tr> <td><b>- DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE</b></td> <td rowspan="3">sono immediatamente attive</td> </tr> <tr> <td><b>- DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE</b></td> </tr> <tr> <td><b>L'EROGAZIONE AI PROPRI ASSISTITI DI UN</b></td> </tr> </table>	<b>a</b>	effettuata direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell'Agazia delle entrate	<b>b</b>	<p>A) mediante la <b>trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente</b> con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. firma digitale;</li> <li>2. FEA CIE (Firma Elettronica Avanzata con Carta di Identità Elettronica);</li> <li>3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In tal caso, il <i>file</i> è sottoscritto anche con la firma digitale dell'intermediario delegato che, in tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante.</li> </ol> <p>B) mediante l'<b>erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega</b>, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agazia delle entrate. In particolare, il servizio di conferimento è finalizzato a formare la delega come documento informatico che il delegante sottoscrive con FEA.</p>	<b>- DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE</b>	sono immediatamente attive	<b>- DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE</b>	<b>L'EROGAZIONE AI PROPRI ASSISTITI DI UN</b>
<b>a</b>	effettuata direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell'Agazia delle entrate								
<b>b</b>	<p>A) mediante la <b>trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente</b> con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. firma digitale;</li> <li>2. FEA CIE (Firma Elettronica Avanzata con Carta di Identità Elettronica);</li> <li>3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In tal caso, il <i>file</i> è sottoscritto anche con la firma digitale dell'intermediario delegato che, in tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante.</li> </ol> <p>B) mediante l'<b>erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega</b>, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agazia delle entrate. In particolare, il servizio di conferimento è finalizzato a formare la delega come documento informatico che il delegante sottoscrive con FEA.</p>								
<b>- DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE</b>	sono immediatamente attive								
<b>- DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE</b>									
<b>L'EROGAZIONE AI PROPRI ASSISTITI DI UN</b>									





	<p><b>SERVIZIO WEB PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA</b></p> <p><b>-DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE LA TRASMISSIONE DI UN FILE XML SOTTOSCRITTO DAL CONTRIBUENTE</b></p>	<p>sono attive quando è resa disponibile la ricevuta con l'esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei <i>file</i> trasmessi</p>
<p><b>RINNOVO</b></p>	<p>L'attivazione, il rinnovo, la revoca e la rinuncia ad una delega sono comunicate al delegante <b>attraverso una notifica tramite l'App IO</b>.</p> <p>Un'apposita comunicazione è, inoltre, resa disponibile sia al delegante che all'intermediario delegato nella loro area riservata dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>È possibile <b>richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta</b>, in assenza di variazioni della stessa.</p> <p>La richiesta di rinnovo è comunicata <b>a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza</b> originaria della delega.</p> <p> Con apposito avviso, pubblicato sui siti <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione.</p>	
<p><b>REVOCA E RINUNCIA</b></p>	<p>La <b>revoca di una delega attiva</b> può essere comunicata in qualunque momento, dal contribuente o per il tramite di un intermediario.</p> <p> La <b>variazione di uno o più dati di una delega</b> attiva comporta la <b>revoca di quest'ultima e, contestualmente, l'attivazione della nuova</b> delega con dati variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa.</p> <p>La <b>rinuncia</b> ad una delega attiva è effettuata in <b>relazione a tutti i servizi delegati</b> ed è comunicata dall'intermediario delegato, in qualunque momento, utilizzando una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>La <b>rinuncia è immediatamente efficace</b>.</p>	



# MISURE 4.0 E 5.0: RIEPILOGO E DIFFERENZE

## INTRODUZIONE

Le misure agevolative cd. **4.0 e 5.0** pur essendo diverse, presentano molte analogie e questo può causare confusione negli operatori. In generale, la misura 4.0 è il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali**, funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi**.

Diversamente, la cd. Misura 5.0 consiste in un **credito d'imposta** per le imprese che effettuano nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva**, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" riepiloghiamo brevemente la disciplina e analizziamo le principali differenze tra queste due misure.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cosa sono** le agevolazioni 4.0 e 5.0?
2. **Chi sono i beneficiari** delle misure?
3. Quali sono gli **investimenti ammissibili**?
4. Qual è la **misura del credito** d'imposta?
5. Ci sono **apposite diciture da inserire** nelle fatture?
6. Qual è la **documentazione richiesta**?
7. E' possibile **utilizzare il credito in compensazione**?
8. La **comunicazione al GSE** è obbligatoria?



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COSA SONO LE AGEVOLAZIONI 4.0 E 5.0?

**R.1.** La misura 4.0<sup>28</sup> è il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**. Quest'agevolazione ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali **nuovi, materiali e immateriali**, funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi**.

In generale, a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta.

Diversamente, la cd. Misura 5.0<sup>29</sup> è il **Piano Transizione 5.0** che si pone l'obiettivo di favorire la **trasformazione dei processi produttivi delle imprese**, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni digitale ed energetica. In particolare, la misura consiste in un **credito d'imposta** per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva**, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.



I due crediti d'imposta **“non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili**.

Tuttavia, al verificarsi di una delle cause di decadenza dalla misura 5.0, resta salva la **facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0**, previa **comunicazione di completamento degli investimenti Transizione 5.0**.

### D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLE MISURE?

**R.2.** In linea generale le due misure presentano caratteristiche simili, tra queste sicuramente rientra la **platea di possibili beneficiari dei crediti di imposta**. Infatti, per entrambe le misure, l'agevolazione spetta

- ◆ a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
- ◆ indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

### D.3 QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI?

**R.3.** Per poter beneficiare delle due misure occorre effettuare determinati investimenti:

#### INVESTIMENTI 4.0

Beni nuovi strumentali materiali 4.0 di cui [all'allegato A alla Legge 232/2016](#)

<sup>28</sup> disciplinata all'articolo. 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020

<sup>29</sup> di cui all'articolo 38 del DL 19/2024



Beni nuovi strumentali immateriali 4.0 di cui [all'allegato B alla Legge 232/2016](#)

### INVESTIMENTI 5.0

Beni nuovi strumentali materiali 4.0 di cui [all'allegato A alla Legge 232/2016](#);

Beni nuovi strumentali immateriali 4.0 di cui [all'allegato B alla Legge 232/2016](#), compresi

- ◆ i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- ◆ i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra

Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza

**Spese per la formazione**, erogata da soggetti esterni, del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti sino al massimo di 300.000 euro

Particolare attenzione va prestata alle condizioni necessarie per usufruire delle misure:

<b>4.0</b>	Interconnessione
<b>5.0</b>	Interconnessione (per i soli beni 4.0) + <b>risparmio energetico <math>\geq 3\%</math></b> (o in alternativa $\geq 5\%$ sul processo interessato dall'investimento)

#### D.4. QUAL'E' LA MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA?

**R.4.** Benchè le due misure si assomiglino, ci sono differenze sostanziali nelle percentuali di credito spettante, nella tipologia di investimenti ammissibili e nei massimali di credito. Pertanto, riportiamo nelle tabelle sottostanti le misure del credito previsto per gli anni 2024 e 2025 delle due misure.

MISURA 4.0	anno 2024	anno 2025	Importo
<b>Materiali</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	fino a 2,5 milioni di spesa (altrimenti 10% fino a 10 milioni o 5% fino a 20 milioni)
<b>Immateriali</b>	<b>15%</b> (possibile prenotazione)	<b>10%</b> (possibile prenotazione)	fino a 1 milione di spesa

#### MISURA 5.0 – anni 2024 e 2025

<b>Riduzione consumi energetici</b>	$\geq$	$\geq$	$\geq$
-------------------------------------	--------	--------	--------



QR code per accesso allo storico delle circolari.

Struttura produttiva	3%	6%	10%
Processi interessati	5%	10%	15%
Credito di imposta spettante*	35%	40%	45%

\* fino a 2,5 milioni di spesa altrimenti 15% -20% - 45% fino a 10 milioni o 5% - 10% - 15% fino a 50 milioni.

## D.5 CI SONO APPOSITE DICITURE DA INSERIRE NELLE FATTURE?

**R.5.** Sì, sono espressamente previste diciture da indicare ogni volta sulle fatture e sugli altri documenti. In particolare

<b>MISURA 4.0</b>	Riferimenti normativi: "Art. 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020"
<b>MISURA 5.0</b>	Riferimenti normativi + TR5-XXXXX "Art. 38 del D.L. 19/2024" + TR5-XXXXX

## D.6 QUAL È LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA?

**R.6.** La documentazione richiesta differisce a seconda delle due misure. Di seguito una tabella di riepilogo:

MISURA	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
<b>4.0</b>	Richiesta la <b>perizia asseverata</b> per beni materiali e immateriali 4.0 di importo superiore a 300.000 euro. Per importi inferiori, autocertificazione del legale rappresentante
<b>5.0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Richiesta la <b>perizia asseverata</b> per beni materiali e immateriali 4.0 di importo superiore a 300.000 euro. Per importi inferiori, autocertificazione del legale rappresentante;</li> <li>◆ <b>Certificazione ex ante</b> della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;</li> <li>◆ <b>Certificazione ex post</b> dell'effettiva realizzazione degli investimenti rispetto a quanto previsto;</li> <li>◆ Con riconoscimento per le PMI di un maggior credito di imposta fino a 10.000 euro per costi certificazioni tecniche;</li> <li>◆ <b>Certificazione di sostenimento dei costi</b> rilasciata da un revisore legale;</li> <li>◆ Con riconoscimento di un maggior credito di imposta fino a 5.000 euro per costi di certificazione contabile per i soggetti privi di revisore legale</li> </ul>

## D.7 E' POSSIBILE UTILIZZARE IL CREDITO IN COMPENSAZIONE?



QR code per accesso allo storico delle circolari.

**R.7.** Ai fini della misura 4.0 a seguito delle comunicazioni GSE è **possibile utilizzare il credito in 3 quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Invece, ai fini della misura 5.0 a seguito delle comunicazioni da GSE all'Agenzia delle entrate, è possibile utilizzare il credito **entro il 31.12.2025**.

L'ammontare **non ancora utilizzato** alla predetta data è riportato in avanti ed è **utilizzabile in cinque quote annuali** di pari importo

## **D.8 LA COMUNICAZIONE AL GSE È OBBLIGATORIA?**

**R.8.** Sì, in entrambe le misure la comunicazione al GSE è obbligatoria. In particolare:

- ◆ Nella misura 4.0 è obbligatoria la comunicazione preventiva e quella a consultivo
- ◆ Nella misura 5.0 è obbligatoria la comunicazione preventiva, un'ulteriore comunicazione sull'avanzamento del progetto, e la comunicazione a consuntivo.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Provvedimento 379575 del 7 ottobre 2024](#)

Modalità di elezione del **domicilio digitale speciale** e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell'articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024](#)

Disposizioni in materia di **benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti**. Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

### RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

#### [Risposta istanza 6 dell'8 ottobre 2024](#)

**Aliquota IVA cessioni di fauna selvatica** effettuate **nei confronti delle imprese agricole** che svolgono "attività connesse" di tipo faunistico-venatorio.

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 192 del 04.10.2024 alla n. 199 del 10.10.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di OTTOBRE 2024](#)



## LO SCADENZARIO DAL 11.10.2024 AL 25.10.2024

Martedì 15 ottobre 2024

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuata nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Martedì 15 ottobre 2024

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Mercoledì 16 ottobre 2024

I **contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i **sogetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica), devono versare la 5° rata con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,16%**.

**Per i soggetti che hanno scelto** di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro il **31 luglio**, si tratta





della **4° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfetari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

**Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della 3° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.**

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **8° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 2,31%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

I **contribuenti IVA** che hanno effettuato il **primo versamento entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **4° rata** con l'applicazione degli **interessi mensili dello 0,33%** (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere **preventivamente maggiorato dello 0,40%** per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e il 30.06.2024 a titolo di interesse corrispettivo + ulteriore maggiorazione dello 0,40%, ad eccezione dei soggetti ISA, e **poi suddiviso in rate mensili di uguale importo**).

**Per i soggetti ISA e i contribuenti forfetari e minimi che hanno scelto di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della 3° rata.**

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di settembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di agosto), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche

Mercoledì **16 ottobre 2024**

I **soggetti passivi** che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una



piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì 16 ottobre 2024

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, nonché **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Mercoledì 16 ottobre 2024

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Mercoledì 16 ottobre 2024

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Mercoledì 16 ottobre 2024

**I sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **settembre 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità



---

	telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Mercoledì <b>16 ottobre 2024</b>	I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di <b>settembre</b> relativi a <b>contratti di locazione breve</b> , tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Mercoledì <b>16 ottobre 2024</b>	I <b>Condomini</b> , in qualità di sostituti d'imposta <b>che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di settembre</b> per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, <b>devono versarle</b> con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Mercoledì <b>16 ottobre 2024</b>	I <b>soggetti incaricati</b> al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le <b>ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.</b> effettuate nel <b>mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Mercoledì <b>16 ottobre 2024</b>	I <b>sostituti d'imposta</b> devono provvedere al <b>versamento dell'imposta sostitutiva</b> dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel <b>mese di settembre</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Mercoledì <b>16 ottobre 2024</b>	Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita</b> stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>25 ottobre 2024</b>	<b>Presentazione in via telematica</b> degli <b>elenchi riepilogativi</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);</li><li>◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),</li></ul>

---



---

**relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di settembre**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel terzo trimestre 2024** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

---

Venerdì **25 ottobre 2024**

Presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale (c.d. C.A.F.) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione si siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta, ovvero **solo se l'integrazione** comporta a favore del contribuente un **maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata**.

---

